SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 aprile 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 aprile 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 6 aprile 1992 che hanno disposto per il 15 aprile 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 96,90 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,91 per i B.O.T. a centottantatre e a L. 88,45 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,68 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,50 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 87,75 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 93

92A1872

DECRETO 16 aprile 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 aprile 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiore al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 90

92A1873

DECRETO 16 aprile 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 aprile 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 91

92A1874

DECRETO 16 aprile 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 aprile 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 aprile 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli Istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamemte allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 16 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 92

92A1875

DECRETO 21 aprile 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 7.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° maggio 1992, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° novembre 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di agosto e settembre per le cedole con godimento 1° novembre e pagabili il 1° maggio successivo, e nei mesi di febbraio e marzo per le cedole con godimento 1° maggio e pagabili il 1° novembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro quota.

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° maggio e al 1° novembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° novembre 1992 e l'ultima il 1° maggio 1999.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° maggio 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 aprile 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 maggio 1992 con versamento di dietimi d'interesse di tre giorni.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 4 maggio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione maggiorato degli interessi di tre giorni e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° MAGGIO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992 valutati in L. 420.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1992
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 89

92A1876

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1992, abbinata alla corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Agnano» avrà inizio il 24 febbraio 1992 e si concluderà il 26 aprile 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 28 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Napoli il giorno 26 aprile 1992, alle ore 11 presso la sala «Carlo V» del Maschio Angioino.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 aprile 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Agnano».

L'abbinamento potrà essere effettuato primo o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i cavalli classificatisi *ex-aequo* per tale posto. Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno degli altri posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire due miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 21 aprile 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 11 del giorno 26 aprile 1992.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Napoli per le ore 20 di giovedì 23 aprile 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 317

92A1850

DECRETO 20 febbraio 1992.

Incentivazione delle vendite dei biglietti della lotteria nazionale di Agnano, manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 12 febbraio 1992 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della lotteria di Agnano 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della lotteria di Agnano 1992 viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria di Agnano 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 50% delle vendite complessive della lotteria di Agnano 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario:

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento, da parte di ogni distributore interessato, di un livello minimo di vendita pari a cinquecento biglietti nella lotteria di Agnano 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1992
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 157

92A1851

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1991.

Ammissione di progetti di ricerca agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988 e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989;

Viste le delibere CIPI emanate in data 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984);

Vista la delibera CIPI emanata in data 27 ottobre 1988, n. 502, (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Visto il regolamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983 e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 16 dicembre 1991;

Ritenuto di approvare e deliberare nella loro interezza i progetti considerati nella presente delibera;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 1° giugno 1991 con il quale è stata disposta la ripartizione degli stanziamenti destinati al Fondo speciale ricerca applicata dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) e dei rientri di gestione dell'anno 1990 registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 1991, registro n. 10 Università e ricerca, foglio n. 65;

Considerato che il rifinanziamento del Fondo disposto dalla legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (legge finanziaria 1991) è così ripartito: lire 350 miliardi per l'anno 1991, lire 400 miliardi per il 1992 e lire 150 miliardi per il 1993;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55,

Delibera:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) ALENIA - AERITALIA E SELENIA S.p.A. - Napoli (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi tubi di potenza a microonde» (prat. 53646).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.234 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 3.797 milioni;

1.234 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 3.797 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i tre anni e tre mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° aprile 1990.

Condizioni particolari: fidejussione della «Finmeccanica - Società finanziaria per azioni» - Roma.

2) AGROFIL - SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - Catania (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Liofilizzazione di alimenti allo stato fluido» (prat. 53350).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.157 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 48 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 176 milioni da imputare alla quota Nord e 1.109 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, pari a lire 3.415 milioni da imputare alla quota Sud;

1.157 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 48 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 176 milioni da imputare alla quota Nord e 1.109 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, pari a lire 3.415 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1991.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto.

3) APRIMATIC S.P.A. - Castenaso (Bologna) (classificata grande impresa) (CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Motore lineare a sospensione pneumatica per porte automatiche» (prat. 53275).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.523 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 2.770 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 3 novembre 1989.

Condizioni particolari:

fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;

impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1990 e sugli eventuali utili degli esercizi 1990, 1991 e 1992.

4) BAILEY ESACONTROL S.P.A. - Genova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema di comunicazione per installazioni industriali automatizzate» (prat. 52851).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.937 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 7.159 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° agosto 1989.

Condizioni particolari: fidejussione della «Finmeccanica Società finanziaria per azioni» - Roma.

5) BARILLA DOLCIARIA S.P.A. - Parma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Confezionamento automatico di fette biscottate» (prat. 54046).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 3.300 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire 6.000 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° luglio 1990.

6) FASE - FORNITURE ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONE ELETTRICA S.P.A. - Torino (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Visione automatica per applicazioni industriali» (prat. 53477).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

1.034 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 35% dei costi ammessi pari a lire 2.955 milioni;

591 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 20% dei costi ammessi pari a lire 2.955 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 23 gennaio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione della «Piaggio & C. S.p.a.» - Pisa.

7) ITALFARMACO S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi immunoconiugati» (prat. 53550).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 4.800 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 4.479 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire 8.145 milioni da imputare alla quota Nord e 321 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire 495 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° marzo 1990.

8) MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. - Firenze (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi derivati azaxantinici e xantinici antiasma» (prat. 53084).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

2.138 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 1.674 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 6.090 milioni da imputare alla quota Nord e 464 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.430 milioni da imputare alla quota Sud;

2.138 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 1.674 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 6.090 milioni da imputare alla quota Nord e 464 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.430 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 ottobre 1989.

Condizioni particolari:

fidejussione della «A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.» - Firenze;

impegno della «A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l.» a coprire eventuali deficit di cash flow che dovessero evidenziarsi nel periodo di durata della ricerca.

9) POL.HI.TECH. S.R.L. - Carsoli (L'Aquila) (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Sud.

Oggetto della ricerca: «Fibre ottiche scintillanti in materiale plastico» (prat. 53660).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:

803 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 2.471 milioni;

803 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi pari a lire 2.471 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 9 marzo 1990.

Condizioni particolari:

fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;

aumento del capitale sociale da lire 50 milioni a lire 730 milioni da effettuare per lire 480 milioni in contanti e per lire 200 milioni con utilizzo di sovvenzioni già esistenti al 31 dicembre 1990. Il capitale potrà essere eventualmente ridotto a copertura di perdite future;

postergazione al credito del Fondo R.A. di ulteriori sovvenzioni assommanti al 31 dicembre 1990 a lire 200 milioni.

10) S.A. EREDI GNUTTI METALLI S.P.A. - Brescia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Processo per la produzione di barre e laminati di ottone al piombo di composizione controllata» (prat. 53167).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.815 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 3.300 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 16 maggio 1989.

11) SAES GETTERS S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Super-purificazione di gas» (prat. 54569).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;

contributo nella spesa.

Importo massimo:
555 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 473 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.720 milioni da imputare alla quota Nord e 82 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, pari a lire 253 milioni da imputare alla quota Sud;
555 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, di cui 473 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi, pari a lire 1.720 milioni da imputare alla quota Nord e 82 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi, pari a lire 253 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni e sei mesi.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1991.

12) SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. - Roma; INVERNI DELLA BEFFA S.P.A. - Milano (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Mucocinetico di origine vegetale» (prat. 54619).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 5.206 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 2.934 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 5.336 milioni di lire da imputare alla quota Nord e 2.272 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi, pari a lire 3.496 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i sei anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° dicembre 1990.

Condizioni particolari: fidejussione della «IdB Holding S.p.a.» - Milano.

13) S.A.R.E.M.A. S.R.L. - SOCIETÀ APPARECCHI REGISTRAZIONE ELETTRONICI MECCANICI ED AFFINI - Bologna (classificata grande impresa) (CEE).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Terminali elettronici per l'automazione computerizzata di ristoranti ed esercizi commerciali» (prat. 53117).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 1.334 milioni di lire nella forma di credito agevolato, di cui 870 milioni di lire in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi, pari a lire 1.582 milioni da imputare alla quota Nord e 464 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 65% dei costo ammessi, pari a lire 715 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 8 settembre 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto.

14) SOCIETÀ EDITORIALE LIBRARIA PER AZIONI - Trieste (classificata grande impresa) (CEE).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Sistema informativo integrato per stabilimento grafico» (prat. 53301).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 365 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 55% dei costi ammessi pari a lire 665 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 15 dicembre 1989.

Condizioni particolari: fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto.

15) S.A.L.P. - SOCIETÀ PER AZIONI LAVORAZIONE PELLI - Rivarolo Canavese (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Politica delle acque in conceria» (prat. 51151).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
794 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 2.890 milioni;
794 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 2.890 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i cinque anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° maggio 1988.

Condizioni particolari:
fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;
aumento per contanti prima della stipula del capitale sociale da lire 1.400 milioni a lire 4.000 milioni;
apporto in contanti di ulteriori lire 2.400 milioni da effettuare entro il 31 dicembre 1992 (ovvero prima dell'erogazione a saldo se anteriore a tale data) sotto forma di aumento del capitale sociale (da lire 4.000 milioni a lire 6.400 milioni) ovvero di sovvenzioni infruttifere dei soci in c/futuri aumenti del capitale sociale;
impegno a non effettuare distribuzioni a qualsiasi titolo a valere sul patrimonio netto al 31 dicembre 1990 e sull'utile dell'esercizio 1990 nonché su quelli eventuali degli esercizi 1991 e 1992;
postergazione al credito del Fondo RA del prestito obbligazionario di lire 655 milioni.

16) TECNOMARE - SOCIETÀ PER LO SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE MARINE S.P.A. - Venezia (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Misura di miscele multifase per applicazioni di produzione sottomarina» (prat. 53293).

Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro;
contributo nella spesa.

Importo massimo:
454 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 1.653 milioni;
454 milioni di lire nella forma di contributo nella spesa, in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi pari a lire 1.653 milioni;

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1990.

Condizioni particolari: fidejussione pro-quota (50% ciascuna) dell'«Agip S.p.a.» - Milano e della «Snamprogetti S.p.a.» - Milano.

17) T.X.T. INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. - Milano (classificata piccola impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Software avanzato per la pianificazione, la supervisione e il monitoraggio della produzione» (prat. 53382).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuo di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro.

Importo massimo: 2.837 milioni di lire nella forma di credito agevolato, in misura comunque non superiore al 65% dei costi ammessi pari a lire 4.365 milioni.

Durata: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca che non potrà superare i quattro anni.

Ammortamento: in sedici rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Data dell'inizio della ricerca: 1° gennaio 1990.

Condizioni particolari:
fidejussione di uno o più istituti di credito di gradimento dell'IMI, da rilasciare anche con separato atto;
aumento per contanti prima della stipula del capitale sociale da lire 200 milioni a lire 1.200 milioni; il capitale potrà essere eventualmente ridotto per copertura di perdite future.

2. La spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti, di cui alla legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, disposti dal comma 1, determinata in lire 41.012 milioni, viene finanziata ai sensi dell'art. 5.

Art 2

1. I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.P.A - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi agenti antitumorali».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 55449);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 54050).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 11.427 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi, pari a lire 20.777 milioni di cui lire 19.171 milioni Nord e lire 1.606 milioni Sud.

Contributo nella spesa: 3.115 milioni di lire, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, di cui lire 2.875 milioni da imputare alla quota Nord e lire 240 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° luglio 1990, cinque anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I;

finanziamento con fondi F.S.R.A.. come da direttive CIPI.

2) BULL HN INFORMATION SYSTEM ITALIA S.P.A - Caluso (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Stampanti seriali ad impatto e stampanti elettrofotografiche di pagina».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 53263/55906).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 20.986 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 29.980 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1990, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.. come ritenute idonee dall'I.M.I.

3) CONSORZIO STUDI E SVILUPPO GRUPPO MARCEGAGLIA - Gazoldo degli Ippoliti - Mantova (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi bioreattori».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 53919/55603).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 10.976 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 15.681 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 17 maggio 1990, cinque anni e sei mesi.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

4) ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Accumulatori elettrici innovativi».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 54788);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 54598).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 9.603 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 17.460 milioni.

Contributo nella spesa: lire 2.619 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1991, quattro anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

5) ENEL - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA Roma (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistemi per l'accumulo dell'energia elettrica ad uso stazionario e di trasporto».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 54597/54787).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 9.690 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 13.844 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1991, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

6) FARMITALIA CARLO ERBA S.R.L. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Neurofarmaci ergolinici».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. 55423);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. 52000).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 16.229 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 29.508 milioni di cui lire 25.889 milioni Nord e lire 3.619 milioni Sud.

Contributo nella spesa: lire 4.425 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, di cui lire 3.883 milioni da imputare alla quota Nord e lire 542 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1989, sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

7) HITMAN INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. - Corsico (Milano) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Introduzione della filosofia CIM nel ciclo di un'azienda di abbigliamento».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 52835/55960).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 7.057 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 10.082 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° maggio 1989, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

8) ITALFARMACO S.P.A. - Milano; CHEMI S.P.A. - Patrica (Frosinone) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi glicosaminoglicani».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55676);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53298).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 15.877 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 28.868 milioni di cui lire 21.020 milioni Nord e lire 7.848 milioni Sud.

Contributo nella spesa: lire 4.330 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, per lire 3.153 milioni da imputare alla quota Nord e lire 1.177 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1990, sei anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.. come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

9) A. MENARINI - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L. Firenze; LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. - Pisa; MALESCI - ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO S.P.A. - Firenze (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Antagonisti delle neurochinine per la terapia dell'asma bronchiale».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 53488/55487).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 7.812 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 11.160 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 21 novembre 1989, sei anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

10) OLIVETTI - CANON INDUSTRIALE S.P.A - Ivrea (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove tecnologie e macchine riprografiche».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 53368/54427).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 7.559 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 10.799 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 27 novembre 1989, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

11) OLIVETTI OFFICE S.R.L. - Ivrea (Torino) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Nuove stampanti con tecnologie di stampa ad impatto e senza impatto».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 54430);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53357).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 15.723 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi per lire 28.588 milioni.

Contributo nella spesa: lire 4.288 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° dicembre 1989, tre anni e sette mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

12) PIERREL S.P.A - Capua (Caserta) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovi farmaci antiaterosclerotici».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55912);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53348).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 8.768 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 15.942 milioni di cui lire 13.610 milioni Nord e lire 2.332 milioni Sud.

Contributo nella spesa: lire 2.390 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, per lire 2.041 milioni da imputare alla quota Nord e lire 349 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1990, sei anni e sei mesi.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

13) PIERREL S.P.A - Capua (Caserta) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord/Sud.

Oggetto della ricerca: «Ormone della crescita umano prodotto da bacillus subtilis ingegneizzato».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55913);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 53474).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 7.539 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 13.709 milioni di cui lire 13.577 milioni Nord e lire 132 milioni Sud.

Contributo nella spesa: lire 2.055 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi, per lire 2.036 milioni da imputare alla quota Nord e lire 19 milioni da imputare alla quota Sud.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 26 gennaio 1990, cinque anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

14) RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA & FARMACEUTICA S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Nuovo farmaco spasmolitico».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 52782 55402).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 8.237 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi pari a lire 11.768 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° maggio 1989, sei anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

15) SALVAGNINI S.P.A. - Sarego (Vicenza) (classificata grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord.

Oggetto della ricerca: «Automated Jod Shop».

Forma di finanziamento:

contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 55032);

contributo nella spesa ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (prat. n. 51767).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 12.046 milioni corrispondente al 55% dei costi ammessi pari a lire 21.903 milioni.

Contributo nella spesa: lire 3.285 milioni, in misura comunque non superiore al 15% dei costi ammessi.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 19 ottobre 1988, cinque anni.

Garanzie:

finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.;

finanziamento con fondi F.S.R.A.: come da direttive CIPI.

16) SIXCOM S.P.A. - Milano; SIXTEL S.P.A. - Ivrea (Torino): D.N.E. - DIGITAL NETWORK ENGINEERING S.P.A. - Mangone (Cosenza) (classificate grande impresa).

Luogo della ricerca: Nord e Sud.

Oggetto della ricerca: «Sistema generalizzato di gestione delle carte di credito».

Forma di finanziamento: contributo in conto interessi ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 (prat. n. 51225, 54417).

Contributo in conto interessi: da determinare, a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso di riferimento fissato alla data di stipulazione del contratto, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, su finanziamento I.M.I. di lire 8.590 milioni corrispondente al 70% dei costi ammessi per lire 12.272 milioni.

Durata del finanziamento I.M.I.: dieci anni di cui quattro anni di preammortamento.

Data di inizio e durata della ricerca: 1° gennaio 1989, quattro anni.

Garanzie: finanziamento con fondi I.M.I.: come ritenute idonee dall'I.M.I.

2. Alla spesa derivante dalla concessione dei finanziamenti disposti dal comma 1, si provvede come segue:

a) la quota da porre a carico della legge n. 346/88 sarà determinata ai sensi dell'art. 4;

b) la quota da riferire agli interventi di cui alla legge n. 1089/68 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in lire 26.507 milioni viene finanziata ai sensi dell'art. 5.

Art. 3.

Le operazioni di seguito indicate sono così modificate:

ISMES S.P.A. - Bergamo.

«Sistema per la caratterizzazione geotecnica e geofisica dei terreni in fondali marini profondi» (prat. 47576).

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 25 febbraio 1987 - Modifica durata:

durata ricerca: sei anni e sei mesi (1° gennaio 1986-30 giugno 1992);

ammortamento: in quattordici rate semestrali (1° gennaio 1993-1° luglio 1999).

ALENIA - AERITALIA & SELENIA S.P.A. - Napoli.

«Terminali per l'automazione di giochi a pronostico» (prat. 50115).

Delibera Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 23 luglio 1990 - Modifica durata:

durata ricerca: cinque anni e sei mesi (23 settembre 1987-22 marzo 1993);

ammortamento: in dodici rate semestrali (1° gennaio 1994-1° luglio 1999).

Art. 4.

Per i progetti per i quali, ai sensi dell'art. 2, è disposta la concessione del contributo in conto interessi, previsto dalla legge 5 agosto 1988, n. 346, l'ammontare di detto contributo sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'I.M.I. ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul cap. 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 5.

1. Alla spesa derivante dagli interventi di cui agli articoli 1 e 2 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, determinata in complessive lire 67.519 milioni, si provvede come segue:

a) quanto a lire 37.896 milioni e,

b) quanto a lire 5.569 milioni a carico dei rientri delle gestioni, rispettivamente, 1989 e 1990;

c) quanto a lire 6.053 milioni a carico del capitolo 7551 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991;

d) quanto a lire 6.165 milioni e,

e) quanto a lire 11.836 milioni a carico dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

2. Le somme di cui al precedente comma saranno trasferite all'I.M.I., a richiesta dello stesso Istituto, in relazione allo stato di avanzamento delle attività di ricerca, per essere erogate ai soggetti beneficiari degli interventi.

3. Ove le somme impegnate ai sensi dei commi precedenti dovessero superare le necessità di erogazione per minori utilizzi dei finanziamenti concessi, rinunce e decadenze dei soggetti beneficiari, le disponibilità risultanti saranno utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, per ulteriore interventi.

*
* *

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione. La stessa delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà trasmessa copia alla segreteria del CIPI e all'Istituto mobiliare italiano.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 161

92A0210

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 aprile 1992.

Ristrutturazione della chiesa di Dagala del Re in comune di Santa Venerina in provincia di Catania, danneggiata dagli eventi sismici del dicembre 1985-gennaio 1986. (Ordinanza n. 2247/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, con il quale, all'art. 10, si autorizza il Ministro per il coordinamento della protezione civile ad intervenire per la riattazione, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dai terremoti del dicembre 1985-gennaio 1986;

Vista la propria ordinanza n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986, con la quale, nel disporre le misure per gli interventi di riattazione nei comuni della Sicilia orientale colpiti dai sismi in argomento, viene individuato anche il comune di Santa Venerina come beneficiario delle provvidenze, in quanto danneggiato;

Visto il comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, con il quale è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 15 miliardi per l'anno 1993 per il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 1984, 1985 e 1986 della Sicilia orientale;

Vista la nota del 24 marzo 1992, n. 3055, con la quale il comune di Santa Venerina ha richiesto l'intervento del Ministro per il coordinamento della protezione civile per il finanziamento dei lavori di ripristino della chiesa di Dagala del Re, danneggiata dal sisma del dicembre 1985 e gennaio 1986, per un importo di lire 800 milioni;

Vista la nota del 30 marzo 1992, n. 267/92, con la quale la curia vescovile di Acireale in provincia di Catania ha richiesto di poter beneficiare direttamente dell'assegnazione della suddetta somma di lire 800 milioni stante l'impossibilità del competente provveditorato regionale alle opere pubbliche della Sicilia a realizzare gli interventi con la celerità che i medesimi richiedono;

Tenuto conto che l'adozione di tale procedura, proprio per le difficoltà palesate dal citato provveditorato regionale alle opere pubbliche, si è resa necessaria per analoghi interventi su edifici di culto in comune di Zafferana Etnea in provincia di Catania;

Ravvisata la necessità di dare immediato avvio agli interventi in argomento;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta della curia vescovile di Acireale in provincia di Catania di poter gestire direttamente i lavori in argomento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, tra le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche, nonché la legislazione regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di ripristino della chiesa Dagala del Re di Santa Venerina in provincia di Catania è assegnata alla curia vescovile di Acireale in provincia di Catania la somma di L. 800.000.000.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

L'affidamento dei lavori potrà avvenire anche mediante trattativa privata, con impresa singola o in raggruppamento temporaneo, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e comunque non inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro quarantacinque giorni dalla data di approvazione dei progetti di cui al successivo art. 3.

Art. 3.

Al provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia sono affidate l'approvazione dei progetti sotto il profilo tecnico-economico e l'alta vigilanza sulla esecuzione delle opere.

Art. 4.

L'onere di L. 800.000.000 di cui al precedente art. 1 è posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulla quota relativa all'anno 1992 dello stanziamento di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1991, n. 433.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1854

ORDINANZA 3 aprile 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di ottobre 1991 nel comune di Valguarnera in provincia di Enna. (Ordinanza n. 2248 FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, che all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza nelle regioni Sicilia e Toscana per danni causati dal maltempo di ottobre e novembre 1991;

Considerato che nel giorno 12 ottobre 1991 un violento nubifragio ha interessato, tra l'altro, il territorio del comune di Valguarnera provocando ingenti danni alle opere pubbliche;

Vista la nota n. 4069 del 25 marzo 1992 con la quale il comune di Valguarnera invia la richiesta di finanziamento, con allegata perizia tecnica per un importo di L. 500.000.000 relativo alle opere di somma urgenza per il consolidamento della pendice sovrastante la strada provinciale n. 4 Valguarnera-Grottacalda;

Ritenuto che il suindicato intervento appare indifferibile in quanto essenziale al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, concernente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere finanziate con i fondi della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, tra le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche, nonché la legislazione regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte all'intervento di somma urgenza di cui in premessa, conseguente al maltempo dell'ottobre 1991, è assegnata al prefetto di Enna la somma di L. 500.000.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate: ripristino delle pendici sovrastanti la strada provinciale n. 4 Valguarnera-Grottacalda.

Art. 2.

La prefettura di Enna, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il prefetto di Enna dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, avvalendosi dell'ufficio tecnico comunale di Valguarnera, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli enti attuatori sono impegnati ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il prefetto di Enna riferisce con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 500.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1855

ORDINANZA 3 aprile 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nel mese di novembre 1991 nei comuni di Forza d'Agrò e Scaletta Zanclea in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2249/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, che all'art. 1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza nelle regioni Sicilia e Toscana per danni causati dal maltempo di ottobre e novembre 1991;

Considerato che nel mese di novembre 1991 violenti nubifragi hanno interessato, tra l'atro, i territori dei comuni di Forza d'Agrò e Scaletta Zanclea provocando ingenti danni alle opere pubbliche;

Vista la nota n. 6433 del 13 marzo 1992 con la quale l'ufficio del genio civile di Messina inoltra alla prefettura di Messina il verbale di somma urgenza, con allegata perizia tecnica per un importo di L. 3.000.000.000, relativo alle opere di primo intervento a presidio e salvaguardia del costone roccioso in località Mantrace nel comune di Forza d'Agrò;

Vista la nota n. 9701 del 30 marzo 1992 con la quale l'ufficio del genio civile di Messina trasmette il verbale di somma urgenza per le opere di primo intervento per il consolidamento del costone roccioso in località Batteria nel comune di Scaletta Zanclea per un importo di L. 830.800.000;

Ritenuto che i suindicati interventi appaiono urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, tra le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche, nonché la legislazione regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti al maltempo del novembre 1991, è assegnata al prefetto di Messina la somma di L. 3.830.800.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate:

comune di Forza d'Agrò: consolidamento versante roccioso in contrada Mantrace L. 3.000.000.000;

comune di Scaletta Zanclea: consolidamento costone roccioso in località «Batteria» L. 830.800.000.

Art. 2.

La prefettura di Messina, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la sua attuazione il prefetto di Messina, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, avvalendosi dell'ufficio del genio civile di Messina, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Gli enti attuatori sono impegnati ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il prefetto di Messina riferisce con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 3.830.800.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori. All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle ai collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1856

ORDINANZA 11 aprile 1992.

Interventi di somma urgenza diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi nei mesi di ottobre-novembre 1991 nel comune di Vibo Valentia. (Ordinanza n. 2251/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194, che all'art. 1, comma 6, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per la realizzazione di interventi di somma urgenza;

Considerato che nel mese di ottobre-novembre 1991 un violento nubifragio ha interessato il territorio di Vibo Valentia provocando ingenti danni alle opere pubbliche;

Visto il fax n. 8193 del 16 marzo 1992 del comune di Vibo Valentia con il quale si trasmette l'elenco dei danni per un onere di L. 900.000.000;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche in data 27 gennaio 1992 che ha constatato la gravità dei danni segnalati dal comune di Vibo Valentia;

Visto il verbale di somma urgenza in data 10 aprile 1992 redatto dal comune di Vibo Valentia ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato»;

Ritenuto che i suindicati lavori appaiono indifferibili ed urgenti in quanto essenziali al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione e dell'igiene, nonché alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto, affidando, altresì, al comune anche l'esecuzione delle opere;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1985, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accredidatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, tra le altre si cita, in particolare, il decreto legislativo 18 novembre 1923, n. 2440 ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni e la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modifiche, nonché la legislazione regionale concernente le materie comunque afferenti alle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte agli interventi di somma urgenza di cui in premessa, conseguenti all'alluvione dell'ottobre-novembre 1991, è assegnata al comune di Vibo Valentia la somma di L. 900.000.000 per l'esecuzione delle opere appresso indicate:

1) cimitero di Vena Superiore per danni alle strutture murarie ed alle strutture viarie . . . . L. 50.000.000

2) cimitero di Vena Inferiore, per danni alle strutture murarie ed alle strutture viarie . . . . » 100.000.000

3) campo sportivo di Vibo Valentia, per danni alle strutture murarie, alle strutture viarie ed agli impianti . » 100.000.000

4) strada comunale Vecchio tracciato Calabro Lucano, per danni alle strutture murarie e dissesti alla sede stradale . . . . » 200.000.000

5) alveo e sistemazioni idrauliche del torrente S. Anna, per danni agli argini a monte della foce, a briglie ed a strutture fluviali. . . . . » 150.000.000

6) pubblica illuminazione zona Pennello in Vibo Marina, per danni agli impianti . . . . » 80.000.000

7) strada comunale «Vecchio Caramidio-Moderata Durant», per danni alle strutture murarie e notevoli dissesti alla sede stradale . . . . L. 100.000.000

8) strada comunale Triparni-Mantineo, per danni alle strutture murarie e notevoli dissesti alla sede stradale . . . . » 120.000.000

Totale generale . . . L. 900.000.000

Art. 2.

Il comune di Vibo Valentia, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione il comune di Vibo Valentia, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il sindaco riferisce con propria relazione quindicinale, od ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 900.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 6, del decreto-legge 29 febbraio 1992, n. 194.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A1857

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di lettere dell'Università degli studi di Firenze, con delibere del 22 maggio 1986, 1° giugno 1988 e 11 dicembre 1990;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 51 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia è integrato con le seguenti discipline:

lingua e letteratura araba;

lingua e letteratura ebraica.

All'art. 54 l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in storia della facoltà di lettere e filosofia è integrato con la seguente disciplina:

agiografia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 febbraio 1992

Il pro rettore: ZAMPI

92A1844

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 marzo 1991 con il quale è stata istituita presso l'Ateneo «Federico II» la facoltà di architettura finalizzata alla seconda Università di Napoli, con il corso di laurea in architettura;

Considerato che entro il termine previsto dal predetto art. 5 del decreto ministeriale sopracitato è stata presentata domanda di opzione dal numero di docenti di ruolo richiesto e che pertanto è stato costituito il consiglio della facoltà di architettura del secondo Ateneo;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di architettura dell'11 ottobre 1991; del senato accademico dell'11 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione del 15 settembre 1991;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 novembre 1991;

Viste le ulteriori deliberazioni con le quali le autorità accademiche di questo Ateneo si sono uniformate ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 295 e con il conseguente spostamento della numerazione successiva sono inseriti, unicamente ai fini dell'attivazione del corso di laurea in architettura presso la facoltà di architettura della seconda Università di Napoli, limitatamente all'anno accademico 1991-92, i seguenti articoli:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
(secondo Ateneo di Napoli)

Art. 296. — La facoltà di architettura promuove e sviluppa gli studi sull'architettura, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, il progresso della ricerca teorica ed applicativa, la promozione culturale specifica nell'ambito della città e del territorio.

Art. 297. — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura. Il corso di laurea in architettura è articolato nei seguenti indirizzi:

a) indirizzo in progettazione architettonica;

b) indirizzo tecnologico;

c) indirizzo urbanistico;

d) indirizzo in tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico.

Il corso di studi dura cinque anni e prevede trenta esami di profitto in trenta annualità.

Al termine degli studi la facoltà rilascia il titolo di dottore in architettura.

Art. 298. — I titoli di studio che danno diritto all'ammissione al primo anno della facoltà sono quelli previsti dalle leggi vigenti. Il consiglio di facoltà determina di volta in volta a quale anno possano essere ammessi gli studenti o i laureati provenienti da altre facoltà universitarie o i laureati provenienti da altre facoltà universitarie o istituti superiori italiani o stranieri, stabilendo quali degli esami da essi superati siano convalidati ai fini del conseguimento del diploma di laurea in architettura.

Art. 299. — Nella facoltà di architettura possono essere attivati i seguenti insegnamenti tutti annuali, qui di seguito distinti in aree disciplinari:

1) Area progettuale architettonica (dodici discipline):

composizione architettonica (I annualità);
composizione architettonica (II annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (I annualità);
progettazione architettonica (II annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione.

2) Area della progettazione territoriale ed urbanistica (quindici discipline):

urbanistica (I annualità);
urbanistica (II annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (I annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (II annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata ed idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
pianificazione del territorio;
organizzazione del territorio;
progettazione urbanistica (I annualità);
progettazione urbanistica (II annualità);
teoria dell'urbanistica (I annualità);
teoria dell'urbanistica (II annualità).

3) Area storico-critica e del restauro (quattordici discipline):

storia dell'architettura (I annualità);
storia dell'architettura (II annualità);
storia dell'urbanistica (I annualità);
storia dell'urbanistica (II annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia del restauro.

4) Area tecnologica (tredici discipline):

tecnologia dell'architettura (I annualità);
tecnologia dell'architettura (II annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;

ergonomia;

igiene ambientale;

morfologia dei componenti;

progettazione ambientale;

sperimentazione di sistemi e componenti;

tecnica ed economia della produzione edilizia;

tecnologie dei materiali da costruzione;

tipologia strutturale;

unificazione edilizia e prefabbricazione.

5) Area impiantistica (cinque discipline):

fisica tecnica ed impianti;

illuminotecnica, acustica e climatizzazione nell'edilizia;

impianti speciali di sicurezza;

impianti tecnici urbani;

ubicazione e distribuzione della produzione della energia.

6) Area fisico-matematica (nove discipline):

istituzioni di matematica;

calcolo numerico e programmazione;

elaborazione elettronica della progettazione;

elaborazione elettronica dei dati;

fisica;

geometria descrittiva;

istituzioni di statistica;

linguaggio per l'uso dei calcolatori;

matematica applicata.

7) Area della scienza e della tecnica delle costruzioni (nove discipline):

statica;

consolidamento e adattamento degli edifici;

costruzioni in zone sismiche;

dinamica delle costruzioni;

geotecnica e tecnica delle fondazioni;

progettazione di grandi strutture;

scienza delle costruzioni;

tecnica delle costruzioni (I annualità);

tecnica delle costruzioni (II annualità).

8) Area socio-economica (otto discipline):

estimo ed esercizio professionale;

economia urbana e regionale;

antropologia culturale;

demografia;

economia dei trasporti;

fondamenti di economia;

geografia urbana e regionale;

sociologia urbana e rurale.

9) Area della rappresentazione (dieci discipline):

disegno e rilievo;

applicazioni di geometria descrittiva;

cartografia tematica;

elementi di fotogrammetria;

interpretazione di immagini e telerilevamenti;

strumenti e metodi per il rilievo architettonico;

strumenti e tecniche di comunicazione visiva;

tecniche della cartografia automatica;

tecniche di rappresentazione dell'architettura;

topografia.

Art. 300. — Le discipline fondamentali e comuni a tutti gli indirizzi sono:

1) composizione architettonica (I annualità);
2) composizione architettonica (II annualità);
3) progettazione architettonica (I annualità);
4) progettazione architettonica (II annualità);
5) urbanistica (I annualità);
6) urbanistica (II annualità);
7) storia dell'architettura (I annualità);
8) storia dell'architettura (II annualità);
9) restauro architettonico;
10) tecnologia dell'architettura (I annualità);
11) tecnologia dell'architettura (II annualità);
12) fisica tecnica ed impianti;
13) istituzioni di matematica;
14) statica;
15) scienza delle costruzioni;
16) estimo ed esercizio professionale;
17) disegno e rilievo;
18) una annualità dell'area 8) socio-economica.

Art. 301. — La scelta dell'indirizzo è obbligatoria per lo studente.

All'interno di ciascun indirizzo la facoltà indica annualmente uno o più piani di studio orientati. Fra i vari piani di studio orientati, attivati per lo stesso indirizzo, la facoltà stabilisce le relative equivalenze. Lo studente è libero, dentro il quadro di tali equivalenze, di scegliere un suo piano di studio.

Il manifesto degli studi, prima dell'inizio dell'anno accademico, e precisamente entro il 30 giugno di ciascun anno, riporta i piani di studio che si vanno ad attivare.

Lo studente, all'interno dell'indirizzo di laurea prescelto, ferma restando l'obbligatorietà dell'inserimento nel proprio piano di studio delle discipline elencate al precedente art. 300, può elaborare un proprio piano di studio autonomo.

I piani di studio sono approvati secondo le procedure delle vigenti norme.

Art. 302. — Sono stabilite le seguenti precedenze di esami relative alle materie fondamentali e comuni a tutti gli indirizzi:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	Se non è stato superato l'esame di:
Scienza delle costruzioni	Statica
Restauro architettonico	Storia dell'architettura (II)
Restauro architettonico	Scienza delle costruzioni
Restauro architettonico	Composizione architettonica (II)
Progettazione architettonica (I)	Composizione architettonica (II)
Progettazione architettonica (I)	Estimo ed esercizio professionale
Progettazione architettonica (I)	Storia dell'architettura (II)
Progettazione architettonica (II)	Scienza delle costruzioni
Tecnologia dell'architettura (II)	Statica
Urbanistica (I)	Storia dell'architettura (II)
Urbanistica (I)	Composizione architettonica (II)
Urbanistica (I)	Disegno e rilievo

Per le materie pluriennali — con la stessa denominazione seguita da indici progressivi — la propedeuticità interna è implicita ed in ciascun anno di corso non può essere sostenuto più di un esame di profitto, relativamente all'anno di iscrizione.

La collocazione negli anni di corso delle discipline comuni agli indirizzi e delle discipline caratterizzanti, saranno indicate anno per anno nel manifesto degli studi.

Art. 303. — L'attività didattica si organizza all'interno dei diversi insegnamenti individuati negli indirizzi e nei piani di studio, in lezioni integrate eventualmente da attività seminariali, da esercitazioni pratiche, conferenze, visite, ecc.

Le forme sperimentali dell'attività didattica, anche nella definizione del contributo differenziato dei docenti e dei ricercatori, in rapporto con le indicazioni della comissione di Ateneo, vanno registrate e specificate all'interno del manifesto d'anno e in relazione agli indirizzi.

Lo studente, inoltre, dovrà essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Per ogni insegnamento l'esame di profitto consiste in un colloquio sull'esperienza svolta nei corsi, eventualmente integrato da discussioni sulle esercitazioni condotte durante il corso, da prove grafiche o scritte e da relazioni.

L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'esperienza svolta dal candidato nel corso degli studi e nella discussione di una tesi riguardante lo specifico campo disciplinare dell'indirizzo prescelto.

La tesi viene redatta dal candidato sotto la guida di un docente ufficiale o di un collegio di docenti e viene scelta alla conclusione del terzo anno.

La tesi consiste o in una ricerca originale progettuale o in una a carattere monografico su problemi specifici dei diversi indirizzi di studio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 marzo 1992

Il rettore: CILIBERTO

92A1845

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 26 febbraio 1992.

Istituzione della facoltà di agraria con il corso di laurea in scienze e tecnologie alimentari.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di istituzione della facoltà di agraria avanzata dalle autorità accademiche dell'Universita degli studi di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 con cui, previo pareri espressi dai comitati universitari regionali di coordinamento e dal Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93, che per l'Università di Parma prevede la istituzione della facoltà di agraria con il corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» che funzionerà a Reggio Emilia;

Rilevata la necessità di apportare le modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 6 febbraio 1992 e del consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 1992, che confermano le precedenti richieste, nonché le conseguenti modifiche di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nell'Università degli studi di Parma è istituita la facoltà di agraria con il corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari».

Art. 2.

Il corso di laurea in «scienze e tecnologie alimentari» funzionerà a Reggio Emilia.

Art. 3.

In considerazione di quanto indicato nei precedenti articoli, in calce all'art. 1 dello statuto dell'Università di Parma è aggiunta la facoltà di agraria.

Con successivo provvedimento verrà inserito dopo l'art. 144 - Capo VII, l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 26 febbraio 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

92A1846

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 2 marzo 1992

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica statutaria approvate dagli organi accademici di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 23 novembre 1990;

Viste le deliberazioni di adeguamento al predetto parere del Consiglio universitario nazionale, adottate dagli organi accademici;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 44 dello statuto di questo Ateneo, relativo al corso di laurea in economia e commercio, vengono aggiunti all'elenco degli insegnamenti complementari e precisamente dopo merceologia dei prodotti alimentare i seguenti nuovi insegnamenti:

matematica per le scienze sociali;
storia del lavoro;
merceologia delle risorse naturali;
tecnologia ed economia delle fonti di energia;
diritto delle società.

Nell'art. 50 dello statuto di questo Ateneo, relativo al corso di laurea in scienze statistiche e demografiche vengono aggiunti all'elenco degli insegnamenti complementari e precisamente dopo biometria ed antropometria i seguenti nuovi insegnamenti:

geografia politica ed economica;
demografia storica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 2 marzo 1992

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

92A1858

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 6 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 19 dicembre 1991;

Decreta:

Nel corso di laurea in materie letterarie, facoltà di magistero, viene inserita, tra gli insegnamenti complementari, la disciplina di storia sociale del Mondo antico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 marzo 1992

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

92A1859

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 aprile 1992, n. 8.

Autorizzazioni globali individuali per l'esportazione di tecnologia civile. Modifica della lista di esclusione.

La lista delle esclusioni riportata nella precedente circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 25 del 15 ottobre 1991 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 18 ottobre 1991) deve intendersi sostituita come indicato nella presente circolare.

Nuova lista di esclusioni ai sensi del decreto ministeriale 9 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1992.

Ex art.	Descrizione	Nuova categoria
	Tutte le merci o le tecnologie ed il relativo software contenuti nei paragrafi o sottoparagrafi contraddistinti dal simbolo # nonché quelli indicati nell'elenco sottoindicato:	
1091 (b)	Macchine utensili	2.B.1.c
1417	Veicoli sommergibili	8.A.2.b 8.A.2.d 8.A.2.e 8.A.2.g 8.A.2.i 8.A.2.j
1418	Veicoli ad immersione profonda	8.A.1.a 8.A.1.b 8.A.1.c
1510	Sistemi acustici	6.A.1.a 6.A.1.b 6.A.1.c
1516 (c)	Ricevitori	5.A.1.b.10
1517 (c)	Trasmettitori	5.A.1.b.8
1527 (c)	Apparecchiature crittografiche	tutta la categ. 5 parte 2
1565 (h)	Calcolatori	4.A.3.c. con PTC>195Mopt sec
1585	Apparecchi da ripresa	6.A.3
1595	Gravimetri	6.A.7.a
1701	Precursori chimici	O.C.13

Gli operatori che abbiano ottenuto l'autorizzazione globale individuale sono tenuti, a far data dalla presente circolare, al rispetto delle esclusioni indicate con il simbolo #, ovvero con i nuovi codici, ai quali, per migliore chiarezza, sono affiancati i codici precedenti.

Le autorizzazioni già rilasciate sono con la presente confermate, con le esclusioni di cui al nuovo elenco.

Il Ministro: LATTANZIO

92A1882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un consolato onorario in Saint Paul (Stati Uniti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1

Il vice consolato di seconda categoria in Saint Paul (Stati Uniti) è soppresso.

Art. 2

È istituito in Saint Paul (Stati Uniti) un consolato di II categoria, posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Chicago, con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Minnesota.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: DE MICHELIS

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1992
Registro n. 6 Esteri, foglio n. 121

92A1862

Entrata in vigore del protocollo per l'armonizzazione delle convenzioni di Parigi e di Vienna sulla responsabilità civile dell'esercente nucleare, firmato a Vienna il 21 settembre 1988.

A seguito dell'emanazione della legge n. 147 del 23 aprile 1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 giugno 1991 che ha autorizzato la ratifica italiana del Protocollo per l'armonizzazione delle convenzioni di Parigi e di Vienna sulla responsabilità dell'esercente nucleare, firmato a Vienna il 21 settembre 1988, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 31 luglio 1991. Essendosi verificate le condizioni previste all'art. VII, il protocollo entrerà in vigore sul piano internazionale, e conseguentemente per l'Italia, il 27 aprile 1992.

92A1860

Entrata in vigore del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, firmato a Roma il 5 novembre 1990.

Il giorno 13 marzo 1992 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, firmato a Roma il 5 novembre 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 5 febbraio 1992, n. 101, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992.

In conformità all'art. 6, il protocollo è entrato in vigore il giorno 13 marzo 1992.

92A1863

Entrata in vigore della convenzione all'adesione di Spagna e Portogallo alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito e dalla convenzione relativa all'adesione della Grecia, firmata a Donastia-San Sebastian il 26 maggio 1989.

A seguito dell'emanazione della legge n. 339 del 5 ottobre 1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, che ha autorizzato la ratifica italiana della convenzione relativa all'adesione di Spagna e Portogallo alla convenzione, firmata a Donastia-San Sebastian il 26 maggio 1989, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al Protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito e dalla convenzione relativa all'adesione della Grecia, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 21 febbraio 1992. Conformemente alle disposizioni dell'art. 32, par. 2, della convenzione, la stessa entrerà in vigore per l'Italia il 26 maggio 1992.

92A1861

Denuncia da parte italiana della convenzione OIL n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria, firmata a San Francisco il 9 luglio 1948.

Il 26 febbraio 1992, ai sensi dell'art. 15, par. 1, l'Italia ha notificato al direttore generale dell'OIL la denuncia della convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne impiegate nell'industria, firmata a San Francisco il 9 luglio 1948, la cui ratifica in data 22 ottobre 1952 era stata autorizzata con legge 2 agosto 1952, n. 1305.

La denuncia, conformemente a quanto stabilito nell'art. 15 della convenzione, ha avuto effetto per l'Italia dal 27 febbraio 1992.

92A1864

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Giovanni Pascoli», in Baronissi, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Giovanni Pascoli», con sede in Baronissi (Salerno), costituita il 21 giugno 1967 per rogito notaio Angelo Gorruso di Avellino ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Stefano Morgera, residente in via Manzoni, 12, Qualiano (Napoli).

92A1848

MINISTERO DEL TESORO

N. 76

Corso dei cambi del 17 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1253.050	1253.050	1253.150	1253.050	1253.050	1253.050	1253.300	1253.050	1253.050	
E.C.U.	1541.300	1541.300	1542	1541.300	1541.300	1541.300	1541.250	1541.300	1541.300	
Marco tedesco	751.540	751.540	752 --	751.540	751.540	751.540	751.800	751.540	751.540	
Franco francese	222.370	222.370	222.450	222.370	222.370	222.370	222.400	222.370	222.370	
Lira sterlina	2190.500	2190.500	2192	2190.500	2190.500	2190.500	2193.250	2190.500	2190.500	
Fiorino olandese	667.720	667.720	668 -	667.720	667.720	667.720	668	667.720	667.720	
Franco belga	36.540	36.540	36.580	36.540	36.540	36.540	36.550	36.540	36.540	
Peseta spagnola	11.986	11.986	12.040	11.986	11.986	11.986	12.050	11.986	11.986	
Corona danese	194.280	194.280	194 —	194.280	194.280	194.280	194.300	194.280	194.280	
Lira irlandese	2007.500	2007.500	2007	2007.500	2007.500	2007.500	2006	2007.500	2007.500	
Dracma greca	6.461	6.461	6.450	6.461	6.461	6.461	6.450	6.461	6.461	
Escudo portoghese	8.786	8.786	8.760	8.786	8.786	8.786	8.820	8.786	8.786	
Dollaro canadese	1059.250	1059.250	1061 -	1059.250	1059.250	1059.250	1060.250	1059.250	1059.250	
Yen giapponese	9.357	9.357	9.340	9.357	9.357	9.357	9.365	9.357	9.357	
Franco svizzero	812.910	812.910	813 --	812.910	812.910	812.910	813.100	812.910	812.910	
Scellino austriaco	106.826	106.826	106.800	106.826	106.826	106.826	106.840	106.826	106.826	
Corona norvegese	192.280	192.280	192 --	192.280	192.280	192.280	192.260	192.280	192.280	
Corona svedese	208.240	208.240	208 —	208.240	208.240	208.240	207.900	208.240	208.240	
Marco finlandese	276.500	276.500	276 —	276.500	276.500	276.500	277.250	276.500	276.500	
Dollaro australiano	961	961	961 —	961 —	961 -	961	960 -	961 —	961	

Media dei titoli del 17 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101.500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987 94	88.550
» » » 21- 4-1987 94	88.450
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989 95	100.250
» » » 12.50% 19- 6-1989 95	100.075
» » » 12.50% 18- 7-1989 95	100.025
» » » 12.50% 16- 8-1989 95	100.025
» » » 12.50% 20- 9-1989 95	100
» » » 12.50% 19-10-1989 95	100.075
» » » 12.50% 20-11-1989 95	99.950
» » » 12.50% 18-12-1989 95	100.150
» » » 12.50% 17- 1-1990 96	100.050
» » » 12.50% 19- 2-1990 96	100.200
» » » 12.50% 16- 5-1990 96	100
» » » 12.50% 15- 6-1990 96	100.125
» » » 12.50% 19- 9-1990 96	100.150
» » » 12.50% 20-11-1990 96	100.100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988 96	98.725
» » » 12.50% 18- 1-1991 97	100.200
» » » 12.00% 17- 4-1991 97	100.275
» » » 12.00% 19- 6-1991 97	99.300
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987 92	
» » » 9.50% 19- 5-1987 92	99.650
» » » 8.75% 18- 6-1987 93	98.850
» » » 8.75% 17- 7-1987 93	99
» » » 8.50% 19- 8-1987 93	98.950
» » » 8.50% 18- 9-1987 93	101
» » » 13.95% 1- 1-1990 94	102.250
» » » 13.95% 1- 1-1990 94 II	102.500
» » » TR 2.5% 1983 93	99.900
» » » Ind 18- 4-1986 92	99.900
» » » » 19- 5-1986 92	99.925
» » » » 20- 7-1987 92	99.925
» » » » 19- 8-1987 92	100.175
» » » » 1-11-1987 92	100
» » » » 1-12-1987 92	100.200
» » » » 1- 1-1988 93	99.875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,950
» » » »	1- 3-1988/93	100,075
» » » »	1- 4-1988/93	100,250
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	100,200
» » » »	1- 7-1988/93	100,200
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	100,700
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,675
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1987/93	100 —
» » » »	19-12-1986/93	100,200
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	100
» » » »	1-10-1987/94	99,600
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,800
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,375
» » » »	1- 7-1990/95	99,550
» » » »	1- 8-1985/95	99,050
» » » »	1- 9-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	98,750
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	98,950
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	98,925
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,600
» » » »	1- 1-1991/96	99,625
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 2-1991/96	99,500
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,325
» » » »	1- 6-1986/96	99,575
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,600
» » » »	1- 9-1986/96	98,600
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,575
» » » »	1-12-1986/96	98,550
» » » »	1- 1-1987/97	98,550
» » » »	1- 2-1987/97	98,925
» » » »	18- 2-1987/97	98,900
» » » »	1- 3-1987/97	99,225
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,775
» » » »	1- 6-1987/97	99 —
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,400
» » » »	1- 9-1987/97	98,550
» » » »	1- 3-1991/98	98,650
» » » »	1- 4-1991/98	98,300

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,600
» » » »	1- 7-1991/98	98,525
» » » »	1- 8-1991/98	98,450
» » » »	1- 9-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	18- 4-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,900
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,550
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,925
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,975
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro F.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,400
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,500
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,050
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	108,875
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,100
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACE

92A1703042

N. 77

Corso dei cambi del 21 aprile 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251 —	1251 —	1250.750	1251 —	1251 —	1251 —	1250.490	1251 —	1251 —	—
E.C.U.	1541.150	1541.150	1541.750	1541.150	1541.150	1541.150	1541.300	1541.150	1541.150	—
Marco tedesco	751.540	751.540	751.500	751.540	751.540	751.540	751.470	751.540	751.540	—
Franco francese	222.350	222.350	222.550	222.350	222.350	222.350	222.340	222.350	222.350	—
Lira sterlina	2189.950	2189.950	2193 —	2189.950	2189.950	2189.950	2190.400	2189.950	2189.950	—
Fiorino olandese	667.630	667.630	667.500	667.630	667.630	667.630	667.640	667.630	667.630	—
Franco belga	36.535	36.535	36.530	36.535	36.535	36.535	36.534	36.535	36.535	—
Peseta spagnola	11.986	11.986	12.040	11.986	11.986	11.986	11.983	11.986	11.986	—
Corona danese	194.170	194.170	194 —	194.170	194.170	194.170	194.170	194.170	194.170	—
Lira irlandese	2005.600	2005.600	2005 —	2005.600	2005.600	2005.600	2006 -	2005.600	2005.600	—
Dracma greca	6.433	6.433	6.450	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	6.433	—
Escudo portoghese	8.806	8.806	8.760	8.806	8.806	8.806	8.820	8.806	8.806	—
Dollaro canadese	1059.600	1059.600	1060 —	1059.600	1059.600	1059.600	1059.600	1059.600	1059.600	—
Yen giapponese	9.318	9.318	9.340	9.318	9.318	9.318	9.320	9.318	9.318	—
Franco svizzero	812.090	812.090	811.500	812.090	812.090	812.090	811.850	812.090	812.090	—
Scellino austriaco	106.796	106.796	106.800	106.796	106.796	106.796	106.792	106.796	106.796	—
Corona norvegese	192.050	192.050	192 —	192.050	192.050	192.050	192.130	192.050	192.050	—
Corona svedese	208.050	208.050	208 —	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	208.050	—
Marco finlandese	276.040	276.040	276 —	276.040	276.040	276.040	276.200	276.040	276.040	—
Dollaro australiano	957.100	957.100	958 —	957.100	957.100	957.100	957.200	957.100	957.100	—

Media dei titoli del 21 aprile 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57.500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101.500
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88.600
» » » 21- 4-1987/94	88.450
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	100.250
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	100.075
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100.025
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	100.025
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12.50% 19-10-1989/95	100.025
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100.300
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	100.050
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100.075
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100.100
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	100.200
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100.100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98.725
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100.150
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100.275
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	99.300
Certificati di credito del Tesoro 9.50% 19- 5-1987/92	99.650
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	98.850
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	98.950
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.250
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102.500
» » » TR 2.5% 1983/93	99.900
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99.925
» » » » 20- 7-1987/92	99.925
» » » » 19- 8-1987/92	100.125
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100.150
» » » » 1- 1-1988/93	99.875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,200
» » » »	1- 5-1988/93	100,200
» » » »	1- 6-1988/93	100,225
» » » »	18- 6-1986/93	100,100
» » » »	1- 7-1988/93	100,150
» » » »	17- 7-1986/93	99,900
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,675
» » » »	1-11-1988/93	100,275
» » » »	18-11-1987/93	99,950
» » » »	19-12-1986/93	100,200
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,975
» » » »	1-10-1987/94	99,500
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,800
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,650
» » » »	1- 4-1985/95	98,900
» » » »	1- 5-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1990/95	99,500
» » » »	1- 6-1985/95	99,100
» » » »	1- 7-1985/95	99,500
» » » »	1- 7-1990/95	99,600
» » » »	1- 8-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1985/95	98,800
» » » »	1- 9-1990/95	99,500
» » » »	1-10-1985/95	98,750
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	98,750
» » » »	1-11-1990/95	99,350
» » » »	1-12-1985/95	99,800
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	98,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,300
» » » »	1- 1-1991/96	99,625
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,400
» » » »	1- 5-1986/96	99,325
» » » »	1- 6-1986/96	99,575
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,600
» » » »	1- 9-1986/96	98,600
» » » »	1-10-1986/96	98,400
» » » »	1-11-1986/96	98,500
» » » »	1-12-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1987/97	98,500
» » » »	1- 2-1987/97	98,900
» » » »	18- 2-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1987/97	99,200
» » » »	1- 4-1987/97	98,800
» » » »	1- 5-1987/97	98,800
» » » »	1- 6-1987/97	99,100
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,450
» » » »	1- 9-1987/97	98,550
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,350
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,375
» » » »	1- 6-1991/98	98,600
» » » »	1- 7-1991/98	98,525
» » » »	1- 8-1991/98	98,525
» » » »	1- 9-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 5-1992	99,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,750
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,750
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,625
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 7-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 8-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,075
» » »	12,50%	1-10-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,875
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	99,975
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,150
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,450

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	26- 4-1988/92	8,50%	99,900
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,950
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,200
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,650
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,800
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,200
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,825
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,300
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,200
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,075
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,900
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	110,050
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,500
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,100
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M21042

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 maggio 1992, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio elaborazione dati del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'incorporato ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1992:

1) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 762 titoli di L. 100.000
» 1.120 titoli di » 500.000
» 3.978 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.614.200.000.

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 254 titoli di L. 100.000
» 563 titoli di » 500.000
» 851 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.157.900.000.

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.253 titoli di L. 100.000
» 1.762 titoli di » 500.000
» 5.638 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.644.300.000.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 423 titoli di L. 100.000
» 476 titoli di » 500.000
» 1.776 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.056.300.000

2) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE.

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 35 titoli di L. 100.000
» 46 titoli di » 500.000
» 2.592 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.618.500.000.

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 157 titoli di » 500.000
» 2.721 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.800.700.000.

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 22 titoli di » 500.000
» 400 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 411.100.000.

3) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 50 titoli di » 500.000
» 1.661 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.687.500.000;

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 21 titoli di » 500.000
» 405 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 415.800.000.

4) 10% S.S. SVILUPPO INDUSTRIALE:

Emissione S:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 500.000
» 570 titoli di » 1.000.000
» 4 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 601.500.000;

Emissione T:

Estrazione a sorte di:

n. 190 titoli di L. 1.000.000
» 45 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 415.000.000

5) 10% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione II 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 3 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 472 titoli di » 1.000.000
» 12 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 538.300.000.

Emissione 1978

Estrazione a sorte di.

n. 21 titoli di L. 500.000
» 2.709 titoli di » 1.000.000
» 346 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.449.500.000.

Emissione II 1978.

Estrazione a sorte di:

n. 67 titoli di L. 500.000
» 4.074 titoli di » 1.000.000
» 190 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.057.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 2.218 titoli di L. 1.000.000
» 351 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.973.000.000.

6) 10° SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 100.000
» 12 titoli di » 500.000
» 322 titoli di » 1.000.000
» 7 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 363.500.000.

7) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 866 titoli di L. 1.000.000
» 565 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.691.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 45 titoli di L. 1.000.000
» 3 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 60.000.000.

Totale generale . . . L. 41.555.600.000

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

92A1865

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s.
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI E M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S.n.c
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**330.000**
- semestrale	L.	**180.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**635.000**
- semestrale	L.	**350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189